Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Avv. Claudia Caradonna
Via Aurelio Costanzo n. 9 - 90142 Palermo
Tel.Fax. 091/8773736

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G. N. 2016/2023 E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Per il sig. ***Omissis***, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli Accertamenti psico-fisici**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- del sig. ***Omissis***

- PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il

14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI, GIA' GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 406614/2-11 del 16 gennaio 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "*INIDONEO*" al *"Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" in quanto presenta "***Omissis***), condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, *n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";*
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, **lettera b)** del bando di concorso **(civili/militari in congedo**), **non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente *in itinere* per la predetta categoria**, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 582 del *D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90*, concernente le "*Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*";
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";*

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";*
- ove occorra e per quanto di ragione, delle "*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIÀ RICHIESTO CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

PREMESSA

1. Nell'ambito del procedimento pendente dinanzi il TAR Lazio, sede di Roma, iscritto al n.r.g. 20166/2023 ed assegnato alla Sezione Prima Bis, il ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato, con ricorso e con i motivi aggiunti più oltre esposti, gli atti pure indicati in epigrafe.

Mercé il presente atto, si integra pertanto il contraddittorio con il controinteressato. Si trascrive dunque, integralmente e di seguito il ricorso identico ai presenti motivi aggiunti con cui si è gravata la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.

*

RICORSO ORIGINARIO

"***IN FATTO***

1. *Con bando del 10.07.2021, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri (doc. 1), poi modificato con decreto del 6 agosto 2022 (doc. 2).*

La procedura di selezione prevede, in sequenza, una prova scritta, successive prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali e, infine, la valutazione dei titoli.

*L'odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per i posti di cui all'**art. 1, comma 1, lett. b)** del bando di concorso, riservati ai "**civili/militari in congedo**" ed ha partecipato al concorso superando agevolmente la prova scritta con un punteggio di 62/100 e, con **punteggio incrementale, le prove di efficienza fisica** tenutesi il 17 novembre 2022 (doc. 3).*

In particolare, il sig. **Omissis** *ha ottenuto un **punteggio aggiuntivo** pari a 0,5 **(punteggio massimo)** nell'esercizio obbligatorio dei "piegamenti sulle braccia".*

*Tali risultati dimostrano l'**indiscussa atleticità** del candidato il quale, peraltro, pratica abitualmente attività sportiva, nonché la sua predisposizione **a sopportare l'impegno fisico del servizio militare.***

***2.** Il sig. **Omissis** è stato, quindi, convocato per il **16 gennaio 2023** presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.*

*All'esito di tali accertamenti, il ricorrente è stato giudicato "inidoneo", con profilo sanitario non compatibile con quello previsto in presenta "***Omissis** *condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" (doc. 4).*

Si è trattato dell'unica anomalia riscontrata, giacché il profilo sanitario è stato considerato idoneo per tutte le altre caratteristiche fisiche.

***3.** Ebbene, la "lettera A) Morfologia generale" prevede quali cause di esclusione le "disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea" tra le quali rientrano: "l'obesità; la gracilità di costituzione e le gravi disarmonie e distrofie costituzionali". La norma, prevede poi che per la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali si considerino i seguenti*

caratteri esteriori: "pallore della cute, scarsezza del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare, spalle spioventi, torace scarno, appiattito o cilindrico, scapole alate, esilità degli arti, masse adipose esuberanti e abnormemente distribuite, perimetro addominale, etc., indicativi di gracilità, obesità, di uno stato morboso latente, di un soggetto a rischio o comunque non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare".

E che per la valutazione della costituzione somatica si considerino i seguenti parametri: "• statura (h): valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con il montante dell'antropometro; • peso corporeo (p): valutato in chilogrammi (kg); • indice di massa corporea (I.M.C.): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: I.M.C = p / (h x h)" (doc. 5).

4. *Al ricorrente in sede concorsuale è stato attribuito un valore di I.M.C. pari a* **Omissis** *e, dunque, inferiore rispetto al limite previsto per il valore richiesto ai fini dell'idoneità (pari a 20).*

Tale differenza ***è stata determinata da un errore nel calcolo del peso corporeo*** *che, conseguentemente, ha portato ad un giudizio* ***falsato*** *nella determinazione dei valori di I.M.C. del candidato.*

Ed invero, il peso corretto del candidato è di **Omissis** *kg, come erroneamente misurato dalla Commissione, doc. 6), come attestato* ***nell'immediatezza,*** *in quanto sabato* ***21 gennaio 2023****,* ***ad appena 5 giorni di distanza dall'esame svolto in sede concorsuale*** *(in data* ***16 gennaio 2023****) lo stesso si è recato presso lo Studio "****Diagnostica Tiburtina" accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale (U00481)*** *per sottoporsi a visita specialistica, in esito alla quale è stato certificato un* ***peso pari a*** **Omissis** ***kg ed un'altezza pari a*** **Omissis** ***cm, nonché un I.M.C. pari*** **Omissis** *(doc. 7),* ***compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale.***

Risultato questo confermato dall'ulteriore visita medica alla quale si è sottoposto il candidato in data ***2 febbraio 2023*** *presso la* ***Casa di Cura "Aurelio Hospital" accreditata con il Sistema Sanitario Regionale****, in esito alla quale è stato accertato un* ***peso pari*** **Omissis** ***ed un'altezza pari a*** **Omissis** ***cm***

(doc. 8) ***nonché un I.M.C. pari a*** **Omissis***, anche in questo caso* ***compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale.***

In esito alle predette visite mediche, dunque, è emerso che lo scostamento tra il valore del peso corporeo corretto del candidato e la valutazione effettuata in sede concorsuale ha inciso sulla valutazione dell'I.M.C. ***determinando una variazione che ne ha comportato l'esclusione.***

5. *Da quanto innanzi, in ragione della* ***incompatibilità tra i risultati*** *e della* ***sicura rilevanza qualitativa della misurazione presso le Strutture Sanitarie Accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale****, emerge* ***l'inattendibilità della valutazione effettuata in sede concorsuale.***

Ed invero, considerato che ***l'esame per il calcolo dell'I.M.C. viene effettuato con uno strumento soggetto ad uso ripetuto, la cui certificazione della idoneità del macchinario non viene riportata nei provvedimenti emanati dalla Commissione, è molto probabile che l'errore evidente compiuto dalla commissione possa essere dipeso dal malfunzionamento dello strumento di misurazione e ciò anche a causa della mancanza di manutenzione e della mancanza di continua pulizia dell'impedenziometro utilizzato migliaia di volte per la misurazione dei valori di composizione corporea.***

A riprova di ciò, si segnala altresì che il ricorrente ha posseduto sempre un'ottima costituzione somatica, come peraltro certificato in esito alla visita del ***2 febbraio 2023*** *presso la* ***Casa di Cura "Aurelio Hospital" accreditata con il Sistema Sanitario Regionale****, in occasione della quale è stato verificato che il sig.* **Omissis** *"****non presenta disarmonie somatiche e distrofie costituzionali, non presenta segni di obesità sia agli esami strumentali effettuati specifici, che all'esame obiettivo, ne presenta segni di gracilità costituzionale valutati con specifici mezzi e ausili****" (doc. 8); nonché in occasione della visita effettuata presso il* ***Centro di Fisiokinesiterapia Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale Poliambulatorio Specialistico "Artemisia Lab - Fisiosemeria", in data 31 gennaio 2023****, in cui è stato accertato che lo stesso gode di* ***sana e robusta costituzione*** *(doc. 9).*

6. *Il* ***difetto di istruttoria*** *ed il* ***travisamento dei fatti*** *hanno, dunque, determinato una erronea misurazione dell'I.M.C. del ricorrente.*

Il provvedimento impugnato è, pertanto, illegittimo ed il sig. **Omissis** *è costretto a proporre il presente ricorso affidato al seguente, articolato, motivo*

IN DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LETTERA A DELLA "DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE" DI CUI AL D.M. 04.06.2014 - VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 6, LETT B), DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL D.P.R. N. 90 DEL 15 MARZO 2010 - ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.

*7. Secondo quanto stabilito dall'**art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90** "1. Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: a) Morfologia generale: le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea".*

*Il **bando di concorso**, poi, all'**art. 10** ("accertamenti psico-fisici") **comma 3**, per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, si limita a rimandare alle modalità previste dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al D.M.4 giugno 2014.*

*In particolare, tale **direttiva** prevede quali cause di esclusione relative alla "**lettera A) Morfologia generale**" le "disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea" tra le quali rientrano: "l'obesità; la gracilità di costituzione e le gravi disarmonie e distrofie costituzionali". La norma, prevede poi che per la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali debbano considerarsi i seguenti caratteri esteriori: "pallore della cute, scarsezza del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare, spalle spioventi, torace scarno, appiattito o cilindrico, scapole alate, esilità degli arti, masse adipose esuberanti e abnormemente distribuite, perimetro addominale, etc., indicativi di gracilità, obesità, di uno stato morboso latente, di un soggetto a rischio o*

comunque non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare". E che per la valutazione della costituzione somatica siano da considerare i seguenti parametri: "• statura (h): valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con il montante dell'antropometro; • peso corporeo (p): valutato in chilogrammi (kg); • indice di massa corporea (I.M.C.): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: I.M.C = p / (h x h)".

8. *Le norme, quindi, correttamente e sistematicamente interpretate, prevedono l'inidoneità di quel soggetto che presenti delle "disarmonie somatiche e distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea", tra le quali rientrano: "l'obesità; la gracilità di costituzione e le gravi disarmonie e distrofie costituzionali".*

Per quanto concerne, poi, la valutazione della costituzione somatica sono da considerare i parametri della statura e del peso corporeo, intendendo per indice di massa corporea (I.M.C.) il rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: I.M.C = p / (h x h).

9. *Ebbene, come anticipato, il sig.* ***Omissis*** *è stato giudicato "inidoneo" in quanto presenta "****Omissis****), condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010,*

n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" (doc. 4).

In realtà, il valore di I.M.C. calcolato dalla Commissione è risultato inferiore rispetto ai limiti previsti, per un mero errore nel calcolo dei parametri corporei.

10. *Nonostante il ricorrente pesasse* ***Omissis*** *kg, infatti, al momento della misurazione dell'I.M.C. effettuata mediante utilizzo della metodica bioimpedenziometrica,* ***è stato erroneamente indicato un peso di Omissis kg, falsando così inevitabilmente il giudizio finale.***

L'indicazione errata di 4,3 kg in meno relativamente al peso corporeo ha inevitabilmente inciso – come comprovato dai referti medici allegati - nel calcolo del valore dell'I.M.C. del ricorrente, determinando una variazione che ne ha comportato l'esclusione.

Come anticipato in punto di fatto, ciò è ***comprovato dall'esito delle visite specialistiche alle quali si è sottoposto nell'immediato il ricorrente.***

Il sig. **Omissis** *infatti, il* ***21 gennaio 2023****,* ***ad appena 5 giorni di distanza dall'esame svolto in sede concorsuale*** *(in data* ***16 gennaio 2023****) si è recato presso lo Studio "****Diagnostica Tiburtina" accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale (U00481)*** *per sottoporsi a visita specialistica, in esito alla quale è stato certificato un* ***peso pari a*** **Omissis** ***kg ed un'altezza pari a*** **Omissis** ***cm, nonché un I.M.C. pari a 20,1*** *(doc. 7),* ***compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale.***

Risultato questo confermato dall'ulteriore visita medica alla quale si è sottoposto il candidato in data ***2 febbraio 2023*** *presso la* ***Casa di Cura "Aurelio Hospital" accreditata con il Sistema Sanitario Regionale****, in esito alla quale è stato accertato un* ***peso pari a*** **Omissis** ***kg ed un'altezza pari a*** **Omissis** ***cm*** *(doc. 8)* ***nonché un I.M.C. pari a 20,1****, anche in questo caso* ***compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale.***

In esito alle predette visite mediche, dunque, è emerso che lo scostamento tra i valori corporei corretti del candidato e la valutazione effettuata in sede concorsuale ha inciso sulla valutazione dell'I.M.C. ***determinando una variazione che ne ha comportato l'esclusione.***

Le misurazioni effettuate dal ricorrente presso le strutture sanitarie accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale e con il Sistema Sanitario Regionale, dunque, forniscono, indubbiamente, nel caso in esame ***un idoneo principio di prova in merito all'erroneità del giudizio medico impugnato, in quanto avvenute a breve distanza dalla data in cui è stato emesso il giudizio negativo****.*

11. *Codesto Ecc.mo Collegio, infatti, trovatosi a decidere su un caso identico, ha accolto le tesi di un giovane ricorrente, precisando "anche alla luce del principio di proporzionalità, che, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno, allo stato, assegnare prevalenza all'interesse privato e disporre l'ammissione del candidato "con riserva" a partecipare alle prove selettive in itinere, al fine di assicurarne l'interesse finale, in caso di*

*eventuale esito favorevole del presente ricorso, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio; Considerato che è stata prodotta documentazione sanitaria, attestante una diversa condizione del ricorrente" (**Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, decreto cautelare 23 giugno 2021, n. 3567).***

*Peraltro, come affermato dal medesimo Ecc.mo Collegio "Se è vero che **le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici**, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto, **per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.** (...) il particolare contesto censorio emergente dal ricorso, non suscettibile di essere superato dalla fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati dall'Amministrazione in sede concorsuale, **ha necessitato l'effettuazione della verificazione (…) che, a mezzo dell'individuazione del verificatore nella predetta struttura ospedaliera militare e dell'indicazione dei puntuali criteri sopra illustrati, ha tutelato non solo l'interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, nella presenza di tutti i necessari presupposti di cui sopra, ma anche quello dell'Amministrazione a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame" (Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001).***

*In conclusione, come affermato dal Tar Lazio, Sezione Seconda, in un recente caso analogo, "**Anche a non voler dubitare, dunque, che la Commissione medica si sia esattamente attenuta alle Direttive Tecniche richiamate dal Bando di concorso, tale circostanza, di per sé, non consente di escludere che un errore di misurazione possa essersi effettivamente verificato, in ragione dei più diversi e, allo stato, imponderabili fattori, legati alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'esame è stato condotto**". **(Tar Lazio, Sezione II, 22 ottobre 2015, n. 12111).***

***12.** Alla luce delle considerazioni fino ad ora svolte, è evidente la radicale illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione per gli*

accertamenti psico-fisici, il quale risulta inficiato da tutti i vizi indicati in rubrica.

Il candidato, infatti, per effetto di un accertamento eseguito scorrettamente, è stato ritenuto in possesso di un profilo psico-fisico inidoneo in ragione, esclusivamente, di uno scostamento – in realtà ampiamente smentito dagli ulteriori accertamenti - dai parametri riferiti all'I.M.C. ritenuto compatibile con lo svolgimento del corso presso la Scuola degli Allievi Carabinieri.

In linea con quanto fino ad ora affermato si pone anche l'orientamento mostrato sul punto da codesto Ecc.mo Collegio, il quale, trovatosi a decidere su casi analoghi, ha accolto ***la domanda cautelare*** *presentata dai concorrenti esclusi per I.M.C. inferiore ai limiti previsti dalla direttiva di cui al D.M. 4 giugno 2014 ed* ***ha disposto una verificazione*** *ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione* ***(Tar Lazio, Sez. I bis, decreto cautelare 2 febbraio 2022, n. 730; Tar Lazio, Sez. I bis, decreto cautelare 23 giugno 2021, n. 3567; Tar Lazio, Sez. I bis 3 luglio 2017, n. 3343; cfr. Tar Lazio-Roma, Sez I Bis, decreto cautelare 31 ottobre 2019, n. 7072).***

13. *Il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del sig.* ***Omissis*** *è, infine, illegittimo per* ***violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa****, nonché del* ***principio di ragionevolezza****.*

Tale giudizio, infatti, è stato espresso nonostante il ricorrente abbia egregiamente le prove fisiche del concorso ottenendo addirittura un ***punteggio incrementale di 0,5 punti.***

A ciò si aggiunga, inoltre, che, se si esclude il parametro relativo all'I.M.C., il ricorrente è risultato in possesso di un profilo psico-fisico perfettamente in linea con gli altri parametri previsti dal bando di concorso.

Pertanto, la commissione per gli accertamenti psico-fisici, avrebbe dovuto considerare il complessivo quadro fisico e sanitario dimostrato dal ricorrente e, in applicazione proprio dei generali principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, procedere ad una valutazione che indagasse in maniera adeguata sulla sussistenza o meno dei caratteri della "costituzione somatica", così come espressamente previsti ed elencati dal D.M. 04.06.2014.

14. *In ultimo, risulterebbe priva di fondamento qualsiasi contestazione dell'Amministrazione che mirasse a ritenere il giudizio riportato negli*

accertamenti psicofisici "definitivo e non suscettibile di riesame", essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita come previsto dall'art. 10, comma 7, del bando di concorso.

Ed invero, come affermato da codesto ecc.mo Collegio: "Se è vero che ***le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici****, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto,* ***per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto****"(Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 marzo 2021, n. 2706; Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196).*

*Peraltro, anche il Consiglio di Stato, ha evidenziato quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza delle Sesta Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che "****un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell'atto amministrativo****", ulteriormente soggiungendo che "****anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un'intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore, e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l'ausilio della c.t.u., se l'amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell'ambito della propria discrezionalità, di adottare per l'accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia****" (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).*

15. *Infine, sotto diverso quanto assorbente profilo, il giudizio impugnato si rivela viziato sub specie di* ***difetto di motivazione*** *e* ***di istruttoria****.*

Infatti, invece di procedere ad un giudizio di inidoneità basato esclusivamente su una valutazione superficiale, ***la Commissione avrebbe dovuto effettuare una prova funzionale ovvero disporre opportuni accertamenti strumentali, in considerazione altresì del minimo scostamento rilevato, in quanto è risultato un IMC di*** **Omissis** ***invece che di 20.***

Diversamente opinando, le norme regolamentari poste a sostegno dei giudizi di inidoneità si rivelerebbero illegittime per incompatibilità con i ***parametri costituzionali dell'imparzialità, ragionevolezza ed equanimità dell'azione amministrativa, ex art. 3 e 97 Cost.****, e gli atti impugnati risulterebbero viziati per invalidità derivate.*

In definitiva, se appare condivisibile la necessità di scegliere, con rigorosi criteri di idoneità, gli aspiranti allievi carabinieri e dunque la necessità di fugare ogni dubbio in ordine alla presenza, in capo all'aspirante, di limitazioni fisiche funzionali, non v'è parimenti dubbio che le disposizioni regolamentari devono sempre e comunque rispettare ***gli indicati principi costituzionali*** *ex art.3 e 97 della Costituzione.".*

2. Pertanto, con il presente atto parte ricorrente impugna la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui ne pregiudica l'utile collocamento.

La presente graduatoria è illegittima e, come anticipato in sede di ricorso principale, è gravissima fonte di pregiudizio per il ricorrente che, pertanto, è costretto a chiederne l'annullamento.

*

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

1) **in via preliminare,** accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad **assicurare l'immediata ammissione "con riserva e in soprannumero" del ricorrente** alla valutazione dei titoli e al successivo corso per allievi carabinieri in ferma quadriennale;

2) **in via istruttoria**, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4, c.p.a. di un sunto del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;
3) **nel merito,** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale.

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i documenti come da separato indice.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il contributo unificato per i presenti motivi aggiunti è dovuto in misura ridotta della metà, trattandosi della materia del pubblico impiego, ed è pari ad euro 325,00.

Palermo-Roma, 26 maggio 2023

Avv. Claudia Caradonna